Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 21 gennaio 2021 [1]

Cause riunite C-53/19 P e C-65/19 P

Banco Santander, SA,
Santusa Holding, SL
contro
Commissione europea (C-53/19 P)
e
Regno di Spagna
contro
Banco Santander, SA,
Santusa Holding, SL,

Commissione europea (C-65/19 P)

«Impugnazione – Disposizioni riguardanti l'imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l'avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all'estero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività»

1. Le presenti cause riunite hanno ad oggetto le impugnazioni introdotte rispettivamente da Banco Santander, SA et Santusa, SL, (in prosieguo: «Banco Santander e Santusa») (causa C-53/19 P), e dal Regno di Spagna (causa C-65/19 P) contro la sentenza del 15 novembre 2018, Banco Santander e Santusa/Commissione [2] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso ex articolo 263 TFUE presentato da Banco Santander e Santusa e diretto all'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/282/UE della Commissione del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione contestata») [3] e, in subordine, dell'articolo 4 della medesima decisione.

2. Le presenti impugnazioni fanno parte di una serie di otto cause parallele aventi ad oggetto l'annullamento delle sentenze con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati da alcune società spagnole contro la decisione contestata o contro la decisione 2011/5/CE della

[1] Lingua originale: l'italiano.

[2] T-399/11 RENV, EU:T:2018:787.

[3] Decisione n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (GU 2011, L 135, pag. 1). Tale decisione è stata oggetto di due rettifiche, in data 3 marzo 2011 e 26 novembre 2011.

Commissione relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo la: «decisione del 28 ottobre 2009») [4].

I. I fatti, la misura controversa e la decisione contestata

3. Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'attuale articolo 108, paragrafo 2, TFUE [5] (in prosieguo: la «decisione di avvio»), in relazione al dispositivo previsto all'articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all'imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 [6], e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all'imposta sulle società, in prosieguo: il «TRLIS»), del 5 marzo 2004 (in prosieguo: la «misura controversa»). La misura controversa prevede che qualora l'acquisizione di una partecipazione azionaria in una «società estera» da parte di un'impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l'avviamento [7] finanziario [8] che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell'imposta sulle società cui è soggetta l'impresa. La misura controversa precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un'imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all'estero.

4. Con la decisione del 28 ottobre 2009, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all'Unione europea. In tale decisione, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie.

5. La Commissione ha tuttavia mantenuto aperto il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell'Unione, in attesa di ulteriori elementi che le autorità spagnole si erano impegnate a fornirle. Questa parte del procedimento è stata chiusa con l'adozione della decisione contestata. L'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione dichiara incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa «per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari

[4] C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (GU 2011, L 7, pag. 48). Le altre cause, su cui presento le mie conclusioni in data odierna, sono le cause riunite C-51/19 P, World Duty Free Group e C-64/19 P, Spagna/Commissione, e le cause C-50/19 P, Sigma Alimentos Exterior/Commissione e C-52/19 P, Banco Santander/Commissione, C-54/19 P, Axa Mediterranean/Commissione e C-55/19 P, Proseguor Compañía de Seguridade/Commissione.

[5] GU 2007, C 311, pag. 21.

[6] BOE n. 61, dell'11 marzo 2004, pag. 10951.

[7] L'avviamento è definito al considerando 27 della decisione contestata come consistente nel «valore di una ragione sociale di buona reputazione, nelle buone relazioni con i clienti, nelle competenze del personale e in altri fattori analoghi che si spera possano tradursi in futuro in profitti superiori a quelli visibili», corrispondente «al prezzo pagato per l'acquisizione di una società al di sopra del valore di mercato dell'attivo dell'impresa», da registrarsi, in base ai principi contabili spagnoli, come attività immateriale distinta, quando l'impresa acquirente assume il controllo dell'impresa mirata.

[8] Il considerando 29 della decisione contestata espone che, nel sistema fiscale spagnolo, per «avviamento finanziario» s'intende l'avviamento che si sarebbe avuto se l'impresa che detiene la partecipazione e l'impresa mirata si fossero aggregate.

che hanno effettuato acquisizioni fuori dell'Unione» [9]. Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che «[p]otranno continuare ad essere applicate per l'intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto (…) le deduzioni fiscali concesse a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell'Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l'esistenza di espliciti ostacoli giuridici all'effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d'imprese». L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione contestata dispone il recupero dell'«aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell'Unione, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 5».

II. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

6. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2011, Banco Santander e Santusa hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. Con sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione [10], il Tribunale ha accolto il ricorso con la motivazione che la Commissione aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in prosieguo: la «sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione»). Il Tribunale ha altresì annullato la decisione del 28 ottobre 2009 con sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione [11] (in prosieguo: la «sentenza Autogrill España/Commissione»).

7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la Commissione ha impugnato la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione. Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C-21/15 P, è stata riunita all'impugnazione, registrata con il numero C-20/15 P, che la Commissione aveva proposto avverso la sentenza Autogrill España/Commissione. Con decisioni del presidente della Corte del 19 maggio 2015, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire nelle cause riunite a sostegno delle conclusioni di WDFG e di Banco Santander e Santusa. Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. [12] (in prosieguo: la «sentenza WDFG»), la Corte ha annullato la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione, rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza Autogrill España/Commissione.

[9] L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione contestata escludeva dalla dichiarazione d'incompatibilità e dall'ordine di recupero le deduzioni fiscali di cui i beneficiari avevano usufruito per effettuare acquisizioni fuori dell'Unione in applicazione della misura controversa «per quanto riguarda i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere se tali operazioni soddisfacevano prima del 21 dicembre 2007 le pertinenti condizioni del regime di aiuto, tranne quella del possesso delle partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno». La Commissione ha infatti ritenuto che fino a tale data (corrispondente alla pubblicazione nella GUCE della decisione di avvio del procedimento di indagine formale), i beneficiari della misura controversa godessero di un legittimo affidamento nella legittimità di tale misura (v. considerando da 186 a 199 della decisione contestata).

[10] T-399/11, EU:T:2014:938.

[11] T-219/10, EU:T:2014:939.

[12] C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981.

8. Il 15 novembre 2018, il Tribunale ha adottato la sentenza impugnata, con la quale ha respinto il ricorso di Banco Santander e Santusa, ha condannato queste ultime a sostenere le proprie spese e quelle della Commissione e ha dichiarato che la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda e il Regno di Spagna avrebbero sopportato ciascuno le proprie spese [13].

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9. Con atto introduttivo d'istanza depositato alla cancelleria della Corte rispettivamente il 25 e il 29 gennaio 2019, Banco Santander e Santusa e il Regno di Spagna hanno introdotto le presenti impugnazioni.

10. Nella causa C-53/19, Banco Santander e Santusa concludono per l'annullamento della sentenza impugnata, l'annullamento della decisione contestata a seguito di accoglimento del loro ricorso dinanzi al Tribunale e la condanna della Commissione alle spese. Il Regno di Spagna conclude per l'accoglimento dell'impugnazione di Banco Santander e Santusa, l'annullamento della sentenza impugnata e la condanna della Commissione alle spese. Nella causa C-65/19, il Regno di Spagna conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, l'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione contestata nella misura in cui dichiara che la misura controversa costituisce un aiuto di Stato e la condanna della Commissione alle spese. La Repubblica federale di Germania conclude in entrambe le cause per l'accoglimento delle impugnazioni. La Commissione conclude, in entrambe le cause, per il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

11. Per un esame dello stato attuale della giurisprudenza in materia di selettività delle misure fiscali e, segnatamente, per un'illustrazione del metodo di analisi della selettività in tre fasi elaborato dalla Corte, rinvio alle considerazioni svolte e ai criteri richiamati ai paragrafi da 11 a 21 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 P, World Duty Free Group/Commissione e C-64/19 P, Spagna/Commissione, presentate in data odierna. È alla luce di tali considerazioni e criteri che saranno esaminate le censure avanzate da Banco Santander e Santusa e dal Regno di Spagna. Sulle implicazioni della sentenza WDFG ai fini dell'esame delle presenti impugnazioni, rinvio invece ai paragrafi da 23 a 27 delle suddette conclusioni.

B. Sulle impugnazioni

12. Banco Santander e Santusa, da un lato, e il Regno di Spagna, dall'altro, sollevano un motivo unico a sostegno delle rispettive impugnazioni, relativo ad un errore nell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto concerne il criterio della selettività. Entrambi i motivi si distinguono in diverse parti: quattro a titolo principale e due a titolo subordinato, per quanto concerne il motivo unico presentato da Banco Santander e Santusa, e quattro per quanto concerne il motivo unico sollevato dal Regno di Spagna.

[13] Essendo state ammessi a intervenire nel procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda e il Regno di Spagna, pur non essendo intervenuti in origine dinanzi al Tribunale, figurano quali intervenienti nel procedimento riassunto da quest'ultimo a seguito dell'annullamento e del rinvio operato dalla Corte.

13. Le censure mosse nel quadro delle quattro parti a titolo principale sollevate da Banco Santander e Santusa e delle quattro parti in cui si divide il motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna sono in gran parte coincidenti o sovrapponibili. Tali censure possono quindi essere raggruppate ed esaminate congiuntamente. Successivamente esaminerò le parti del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa avanzate a titolo subordinato.

1. Sulla prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e sulla prima e seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna: errore nella determinazione del sistema di riferimento

14. Le censure mosse nel quadro della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e della prima e seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna vertono sulla prima fase dell'analisi della selettività, diretta a determinare il sistema di riferimento. Sulla nozione di «sistema di riferimento» e sui criteri applicabili ai fini della sua determinazione, rinvio alle osservazioni svolte nei paragrafi da 37 a 51 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 P, World Duty Free Group/Commissione e C-64/19 P, Spagna/Commissione, presentate in data odierna.

a) Sulla prima censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e sulla prima parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna

15. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro della prima censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e nella prima parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate, rispettivamente, nel quadro della prima censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P e nella prima parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna nella causa C-64/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi da 52 a 59 delle mie conclusioni in tali cause riunite, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la prima censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e la prima parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna.

b) Sulla seconda censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e sulla seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna

16. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro della seconda censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e nella seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate, rispettivamente, nel quadro della seconda censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P e nella seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna nella causa C-64/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi da 62 a 82 delle mie conclusioni in tali cause riunite, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la seconda censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e la seconda parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna.

c) Sulla terza censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa

17. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro della censura in esame, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della terza censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi da 85 a 87 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 P e C-64/19 P, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la terza censura della prima parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa.

2. Sulla seconda parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e sulla terza parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna: errore nella determinazione dell'obiettivo a partire dal quale effettuare l'esame di comparabilità

18. Le censure mosse da Banco Santander e Santusa e dal Regno di Spagna nel quadro della seconda parte e della terza parte dei relativi motivi unici d'impugnazione vertono sui punti da 144 a 165 della sentenza impugnata e sono dirette a contestare i motivi di tale sentenza con cui il Tribunale ha identificato l'obiettivo del sistema di riferimento e ha comparato, alla luce di tale obiettivo, la situazione delle imprese beneficiarie del vantaggio istituito della misura controversa e di quelle che ne sono escluse.

19. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro delle parti in esame delle impugnazioni di Banco Santander e Santusa, da un lato, e del Regno di Spagna, dall'altro, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della seconda parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, e della terza parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna nella causa C-64/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi da 91 a 106 delle mie conclusioni in tali cause riunite, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la seconda parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e la terza parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna.

3. Sulla terza parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e sulla quarta parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna: errore di diritto nella ripartizione dell'onere della prova

20. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro delle parti in esame delle impugnazioni di Banco Santander e Santusa, da un lato, e del Regno di Spagna, dall'altro, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della terza parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, e della quarta parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna nella causa C-64/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi 109 e 110 delle mie conclusioni in tali cause riunite, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la terza parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa e la quarta parte del motivo unico d'impugnazione del Regno di Spagna.

4. Sulla quarta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa: proporzionalità

21. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro di tale parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della quarta parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi 112 e 113 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 P e C-64/19 P, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la quarta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa.

5. Sulla quinta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa: nesso di causalità

22. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro di tale parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della quinta parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare mutatis mutandis ai paragrafi da 114 a 117 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19 P e C-64/19 P, presentate in data odierna. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere la quinta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa.

6. Sulla sesta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa: divisibilità della misura

23. Poiché le contestazioni avanzate nel quadro di tale parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa, nonché le argomentazioni fatte valere a sostegno di tali contestazioni, sono identiche a quelle sollevate nel quadro della sesta parte del motivo unico d'impugnazione di World Duty Free Group nella causa C-51/19 P, mi limito, ai fini del loro esame, a rinviare, mutatis mutandis, ai paragrafi da 119 a 122 delle mie conclusioni in tali cause riunite. In base agli stessi motivi esposti in tali paragrafi, suggerisco alla Corte di respingere anche la sesta parte del motivo unico d'impugnazione di Banco Santander e Santusa.

7. Conclusioni sulle impugnazioni di Banco Santander e Santusa e del Regno di Spagna

24. Alla luce di quanto precede suggerisco alla Corte di respingere le impugnazioni di Banco Santander e Santusa e del Regno di Spagna nella loro globalità.

V. Sulle spese

25. Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. In forza dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile, mutatis mutandis, in virtù dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un'impugnazione contro una decisione del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché suggerisco alla Corte di respingere le impugnazioni di Banco Santander e Santusa e del Regno di Spagna, questi ultimi devono, a mio avviso, essere condannati alle spese, conformemente alla domanda in tal senso formulata dalla Commissione. Ai termini

dell'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte «una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l'impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico». Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania sostiene le proprie spese.

VI. Conclusione

26. In base all'insieme di quanto precede, suggerisco alla Corte di respingere le impugnazioni, condannare Banco Santander e Santusa e il Regno di Spagna alle spese e dichiarare che la Repubblica federale di Germania sostiene le proprie spese.